



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 13

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE QUESTIONI ATTINENTI
ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262,
RECANTE «DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E
LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI»

33^a seduta: martedì 24 ottobre 2006

Presidenza del presidente BENVENUTO

I N D I C E**Audizione di rappresentanti della Confindustria – Confederazione generale dell'industria italiana**

PRESIDENTE	Pag. 3, 10, 12	* BERETTA	Pag. 4, 11
COSTA (FI)	11		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Interviene il dottor Maurizio Beretta, direttore generale della Confindustria, accompagnato dal dottor Elio Schettino, direttore dell'area strategica, fiscalità, finanza e diritto di impresa, dall'avvocato Marcella Panucci, direttore del nucleo affari legali e diritto di impresa, dalla dottoressa Emilia Pucci, del nucleo affari legali e diritto di impresa, dalla dottoressa Patrizia La Monica, direttore dell'area rapporti istituzionali e dalla dottoressa Vincenza Alessio, direttore del nucleo stampa, della medesima confederazione.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Confindustria – Confederazione generale dell'industria italiana

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», sospesa nella seduta del 18 ottobre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l'audizione di rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana. Sono presenti il direttore generale, dottor Beretta, il dottor Schettino, l'avvocato Panucci, la dottoressa Pucci, la dottoressa La Monica e la dottoressa Alessio, che ringrazio per essere qui intervenuti.

La nostra Commissione è ad un punto molto avanzato di questa indagine conoscitiva; è quindi più che opportuno ascoltare l'intervento ed il parere della Confindustria sulle tematiche oggetto del nostro interesse. Vi chiediamo inoltre di pronunciarvi su altri aspetti più contingenti; oltre ad una visione strategica della legge sul risparmio, della sua attuazione e dei suoi obiettivi, stiamo approfondendo le problematiche legate al decreto correttivo messo a punto dal Governo sulla base della delega per introdurre modifiche alla legge sul risparmio; inoltre apprezzeremmo qualche indicazione e qualche giudizio sui principi attuativi della direttiva MiFID, che fanno parte di un emendamento alla legge comunitaria approvato alla Camera e ora trasmesso al Senato.

Cedo pertanto la parola al dottor Beretta.

BERETTA. Vorrei innanzitutto ringraziare il presidente Benvenuto e la Commissione per l'opportunità che ci viene offerta di fare un punto sulla situazione, di dare una valutazione che, come ricordava il Presidente, terrà conto evidentemente della legge n. 262 del 2005, ma anche delle correzioni ai dispositivi che emergono in coerenza con la delega.

Se i commissari sono d'accordo, procederei ad esporre sinteticamente i punti principali su cui intendiamo richiamare la vostra attenzione, aiutandomi con un lavoro da noi realizzato, ora in distribuzione, al quale sono allegate anche proposte tecniche di carattere potenzialmente emendativo. Naturalmente, saremo poi disponibili a fornirvi qualunque chiarimento riterrate necessario.

Desidero innanzitutto ricordare che nell'ambito dell'indagine conoscitiva che fu avviata due anni fa dal Parlamento dopo una serie di scandali finanziari, Confindustria evidenziò in maniera molto netta la necessità di una sistema normativo che garantisse una maggiore trasparenza dei mercati e la protezione degli investitori attraverso l'adozione di regole di condotta per gli intermediari e l'applicazione di maggiori obblighi informativi per il pubblico.

In quell'occasione, Confindustria suggerì anche di lavorare sul modello di *governance* per le società quotate che potesse prevedere meccanismi di informazione e di monitoraggio degli investitori, anche per consentire una valutazione più agevole della adesione nei fatti delle società ai principi di *corporate governance*.

Naturalmente il ragionamento sottostante, che resta per noi un punto di riferimento che non si è modificato nel tempo – anche se nel frattempo il legislatore si è mosso verso questa esigenza – è la convinzione che una tutela rigorosa del risparmio sia necessaria ed indispensabile e debba essere realizzata, ma senza imporre costi eccessivi alle imprese, sia in maniera diretta che indiretta, e senza incidere su un funzionamento efficiente del mercato finanziario e degli organi di amministrazione e controllo delle società.

Tutto ciò vale in questo ambito, ma purtroppo serve ripeterlo spesso in molti settori diversi, tenendo come parametro di riferimento l'evoluzione della normativa europea ed internazionale; in questo caso è chiaro che la normativa internazionale ha un peso molto rilevante, come insegna la vicenda degli *standard* contabili, ma direi che per noi il valore di un riferimento all'evoluzione delle normative europee, in termini di massima coerenza e senza troppe interpretazioni, potrebbe essere una regola di carattere generale che ci aiuterebbe in molti campi.

Nel dicembre 2005, com'è noto alla Commissione, il legislatore è intervenuto con la legge n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», disciplina che introduce di per sé apprezzabili innovazioni, che garantisce una più diffusa presenza della minoranze azionarie all'interno della società, un maggior livello di trasparenza per quanto riguarda i controlli ed un rafforzamento della tutela del risparmiatore.

In un quadro, quindi, che riteniamo positivo ed apprezzabile, vi sono però aspetti critici che da un lato possono limitare la possibilità di attuazione concreta del provvedimento e in qualche caso limitano anche la capacità di garantire in termini reali una più efficace tutela dei risparmiatori.

In più punti le scelte normative adottate tradiscono la volontà di affrontare la crisi da cui era originata questa sensibilità, emersa ovviamente molto tempo prima del varo della norma, con una accentuazione della risposta in termini di sanzioni direi quasi più che con l'emanazione di un vero processo riformatore organico e sistematico.

Emerge, inoltre, una propensione verso una regolamentazione molto dettagliata e analitica dei diversi aspetti di governo dell'impresa; evidentemente noi preferiremmo una più forte valorizzazione di profili di auto-disciplina, di flessibilità e di adattabilità ai casi concreti. L'esperienza insegna che in un sistema di economia di mercato in continua evoluzione una normativa eccessivamente dettagliata ed analitica rischia di diventare obsoleta in tempi rapidi e spesso perde capacità di rispondere alle necessità per cui è stata pensata.

Aggiungo *a latere*, approfittando dell'opportunità di questa audizione, che tutto questo va letto anche all'interno di un quadro normativo assolutamente eccessivo e ridondante, che grava sul comparto delle imprese e che fa di quello italiano un sistema assolutamente *overruled*; questo rappresenta per il sistema delle imprese una grave penalizzazione, creando un meccanismo di asimmetria competitiva che si riflette non solo nella capacità di competere delle nostre imprese, ma anche nella sempre minore attrattività del nostro Paese per gli investimenti esteri. Chiedo scusa per la divagazione, ma ho ritenuto utile farla perché le valutazioni dei singoli punti e di argomenti pur molto importanti come quelli in questione devono essere lette anche alla luce di questo quadro di riferimento.

Nel tentativo di intervenire sui profili di criticità ai quali mi riferivo, segnalati in molti casi dagli stessi operatori, il Governo ha presentato una serie di modifiche in attuazione del principio di delega contenuto nella legge sul risparmio. Tali proposte di modifica ed integrazione razionalizzano in maniera apprezzabile il provvedimento, in molti casi anche seguendo opzioni o raccomandazioni provenienti da Confindustria. L'obiettivo è rendere più flessibile la disciplina del provvedimento per favorirne, di conseguenza, un'applicazione più efficace.

Sussistono ugualmente dei problemi e alcuni aspetti in particolare non vengono affrontati. Abbiamo, in termini più generali, l'esigenza di definire il quadro normativo complessivo, anche in considerazione dell'attività legislativa inevitabilmente da realizzare nel breve periodo per l'attuazione di direttive comunitarie, quali quelle per l'offerta pubblica di acquisto o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Quanto alle regole per le società quotate e per la *governance* d'impresa, quelle introdotte in materia dalla legge n. 262 del 2005 corrispondono ad un atteggiamento del legislatore caratterizzato ancora da esitazione nel definire le scelte di politica normativa, esitazione che l'inter-

vento correttivo che si sta attuando vuole superare, introducendo novità sulle quali sentiamo l'esigenza di fare qualche osservazione.

In particolare, con riferimento alla disciplina del consiglio di amministrazione, la legge sul risparmio ha introdotto in via obbligatoria il meccanismo del voto di lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione al fine di garantire la presenza di consiglieri di minoranza. La legge ha poi previsto il meccanismo dello scrutinio segreto per l'elezione alle cariche sociali e stabilito che almeno uno dei membri del consiglio sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti senza essere collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

La nostra valutazione è che il sistema dello scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali sia risultato da subito difficilmente conciliabile con le esigenze, a parole condivise, di trasparenza, e in termini generali poco coerente con le norme del codice civile e del testo unico finanziario dedicate al processo decisionale dell'assemblea degli azionisti. Merita, quindi, apprezzamento la sua abrogazione prevista con il decreto correttivo, che elimina in radice i problemi che ricordavo prima.

Per quanto riguarda il meccanismo del voto di lista per garantire la presenza nel consiglio di amministrazione di componenti espressione della minoranza, l'originaria previsione rimetteva allo statuto la determinazione della quota minima di partecipazione richiesta per la sua presentazione in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale.

Il correttivo attribuisce alla CONSOB l'individuazione delle soglie massime per la presentazione delle liste in considerazione di variabili quali la capitalizzazione, il flottante e gli assetti proprietari. L'intervento della CONSOB dovrebbe garantire una differenziazione necessaria tra società in ragione delle loro caratteristiche ed evitare, quindi, la nomina di amministratori portatori di interessi non coincidenti con quello dell'impresa. Questo è per noi un punto che richiede grande attenzione ed evidentemente, un intervento molto tempestivo della CONSOB proprio per prevenire incertezze destinate a vanificare gli obiettivi dichiarati e perseguiti dalla riforma.

Per quanto riguarda la componente indipendente del consiglio di amministrazione, l'originale formulazione della legge sul risparmio ha richiesto la presenza di almeno un amministratore indipendente nell'ipotesi di consigli di amministrazione composti da più di sette membri. Il correttivo richiede sempre la presenza di almeno un amministratore indipendente all'interno del consiglio e porta a due il loro numero nell'ipotesi di consigli con più di sette membri.

La scelta di rafforzare la partecipazione di indipendenti in seno all'organo amministrativo è, tuttavia, contraddetta nella nuova previsione, nella parte in cui dispone la decadenza del singolo amministratore che perda tale qualifica successivamente alla nomina. Dal nostro punto di vista, se la finalità della norma è assicurare una presenza minima di indipendenti all'interno del consiglio, probabilmente questa finalità non è perseguibile attraverso la decadenza *tout court*, ma lo sarebbe meglio garan-

tendo con opportuni meccanismi la permanenza della componente indipendente.

Allo stesso modo, nell'intento di rafforzare lo *standard* informativo delle società quotate, la legge n. 262 del 2005 ha introdotto precisi obblighi di comunicazione al mercato circa l'adesione ai codici di comportamento e l'osservanza degli impegni conseguenti. A questo scopo la legge ha contestualmente attribuito alla CONSOB il potere di disciplinare il regime di pubblicità applicabile ai codici, oltre che la vigilanza sulle informazioni relative all'adesione e all'attuazione degli stessi.

Alla omessa comunicazione delle informazioni richieste, la legge ha collegato una precisa responsabilità in capo agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai direttori generali delle società quotate introducendo nel testo unico finanziario il nuovo illecito amministrativo di «false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate».

Queste scelte adottate dal legislatore rispondono evidentemente all'esigenza e all'obiettivo di evitare che tramite la relazione sulla *governance* siano veicolate agli investitori informazioni non corrette, ma mal si conciliano con i principi generali che regolano i codici di comportamento. La peculiarità di tali strumenti risiede non solo nel carattere non vincolante dei principi espressi all'interno degli stessi, quanto nella capacità di selezionare le imprese più meritevoli che, conformandosi ad essi in maniera volontaria, offrono agli investitori più garanzie in termini di correttezza e trasparenza. È evidente che prescrizioni normative di questo genere rischiano di fare venire meno questo incentivo e riducono il peso, lo spirito e il ruolo delle iniziative autodisciplinari.

Quanto al sistema dei controlli, la legge n. 262 del 2005 ha introdotto una serie di modifiche opportune sia alla disciplina del collegio sindacale che a quella del revisore esterno. Entrambe sono state migliorate in sede di correttivo. Non spenderei altre parole al riguardo in quanto avete a disposizione il testo che affronta l'argomento in maniera esaustiva.

Concentrandomi su alcune criticità non secondarie, sembra effettivamente eccessiva la scelta di assegnare per legge la nomina del presidente del collegio sindacale alla minoranza. D'altra parte, i requisiti di indipendenza, già previsti per i sindaci e ulteriormente ampliati dalla disciplina in commento, sembrano posti a garantire un sufficiente presidio per lo svolgimento dei lavori conformemente agli obiettivi della normativa.

Per quanto riguarda la disciplina delle società di revisione, le modifiche sono intese a rafforzare l'indipendenza ed il rapporto tra società di revisione e società che conferisce l'incarico. Sono stati accentuati i profili di vigilanza, quelli sanzionatori e regolamentari della CONSOB, oltre che un potere di controllo del medesimo organo di vigilanza sulle delibere di nomina e revoca del revisore.

Non ci convince la proposta correttiva nella parte in cui richiede che il conferimento dell'incarico debba essere deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo di controllo. Pensiamo che l'effettiva indipendenza del revisore e l'invocata tutela delle minoranze potrebbe essere meglio ga-

rantita, prevedendo un parere vincolante – non necessariamente all'unanimità – da parte dell'organo di controllo sulla proposta di nomina.

Tralascerei il capitolo sui dirigenti preposti, anche se forse sarebbe opportuno un miglior chiarimento del rapporto tra le funzioni di controllo contabile del preposto e quelle attribuite agli organi sociali.

Un problema su cui invece invitiamo a porre molta attenzione è la disciplina delle società estere. La legge sul risparmio ha dettato una disciplina organica per favorire la trasparenza delle operazioni estere delle società italiane, com'è evidente, per prevenire meccanismi di occultamento dell'assetto proprietario, delle reali condizioni patrimoniali e finanziarie di società italiane o di gruppi a cui esse possono appartenere. A questo proposito non cito le norme in questione, ma vorrei richiamare la vostra attenzione su di un quesito che poniamo. Riteniamo infatti che sia utile valutare se le soluzioni adottate possano risolversi effettivamente in uno strumento di garanzia della trasparenza nei rapporti intercorrenti tra società. Ciò che appare certo è che essi danno luogo a forti appesantimenti burocratici destinati ad aggiungersi agli obblighi che derivano dalla nuova normativa in materia di IAS e a quelli sui controlli.

Qualche perplessità solleva, inoltre, la tecnica prescelta dal legislatore nell'individuare la lista dei Paesi *off-shore*. Se l'obiettivo voleva essere quello di individuare Paesi i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza in ordine alla costituzione o alla effettività della situazione patrimoniale e finanziaria delle società, le modalità che vengono adottate non sembrano quelle più idonee a garantire una reale selezione. L'identificazione dei Paesi a rischio è, infatti, demandata ad un decreto ministeriale da emanare sulla base di una serie di criteri illustrati dalla stessa legge. Tra i predetti criteri il legislatore ha inserito condizioni che non sono particolarmente allarmanti; si pensi, ad esempio, alla mancanza del requisito del capitale sociale minimo quale indice per individuare gli Stati che non offrono garanzie sotto il profilo delle forme e condizioni per la costituzione della società. Questo requisito, ad esempio, porterebbe oggi ad inserire nella lista dei Paesi *off-shore* molti Stati americani con i quali si intrattengono normali relazioni. Questo significa che probabilmente sono stati stabiliti criteri fin troppo rigidi che potremmo ripensare e ridimensionare.

Per quanto riguarda la circolazione degli strumenti finanziari è evidente l'obiettivo – che noi condividiamo – di rafforzare la tutela del risparmiatore, introducendo importanti modifiche alla normativa sulla circolazione di strumenti finanziari. Con riferimento all'obbligo di garantire la solvenza dell'emittente entro un anno dall'emissione del titolo, osserviamo che si vengono a creare due regimi differenti a seconda che si tratti della categoria generale dei prodotti finanziari o delle obbligazioni emesse da società non quotate. Il codice civile prevede infatti, per l'obbligazione emessa in eccedenza rispetto ai limiti prescritti, l'obbligo in capo agli investitori professionali che le abbiano sottoscritte di rispondere, senza limiti temporali, della solvenza dell'emittente anche in caso di successivo trasferimento a soggetti che non siano investitori professionali. D'altra parte,

proprio per i prodotti finanziari, la riforma ha sostanzialmente proposto il sistema del cosiddetto *holding period*, consentendo all'investitore professionale la possibilità di mantenere in portafoglio i prodotti finanziari per un anno prima di rivenderli ad investitori non qualificati. Quindi, anche a questo proposito, riteniamo necessario un approfondimento. Se la *ratio* della presunzione di sollecitazione all'investimento è quella di evitare possibili elusioni della disciplina, direi che le tutele introdotte dalla legge possono già ritenersi applicabili non solo alle operazioni che rientrano nella definizione tecnica di sollecitazione di investimento, ma anche a tutte le operazioni che vedono il coinvolgimento di operatori professionali.

Passo ora al capitolo che riguarda la disciplina in materia di sanzioni penali ed amministrative a cui la legge ha apportato modifiche rilevanti in rapporto alla disciplina sanzionatoria, sia di natura penale che amministrativa. In generale è condivisibile il rafforzamento delle sanzioni, l'introduzione di fattispecie ulteriori di illecito, la modifica di quelle esistenti, la previsione di sanzioni accessorie di carattere preventivo, interdittive e reputazionali. Anche a questo proposito, tuttavia, alcune delle modifiche approntate dal legislatore richiederebbero maggiore chiarezza, maggiore organicità, maggiore coerenza. Anche questa parte potete trovarla specificata in maniera più dettagliata nella relazione scritta.

Mi limiterò, dunque, ad un'ultima considerazione, oltre ad una notazione di carattere più generale a proposito della tutela giurisdizionale. A questo punto si potrebbe parlare di una scarsa attenzione dedicata dal legislatore alla revisione dei meccanismi giurisdizionali a garanzia dei diritti degli investitori e del mercato. I provvedimenti non contengono norme sulla disciplina della giurisdizione nelle materie societaria, finanziaria e bancaria, e soprattutto non si comprende la ragione – anche se noi pensiamo che vi sia ancora il tempo e l'opportunità di evitarlo – per la quale si perderebbe l'occasione di istituire sezioni dei tribunali specializzate in materia societaria e finanziaria; si tratterebbe di una novità utile, che consentirebbe una migliore applicazione delle norme di diritto societario e finanziario, concentrando le relative controversie in pochi e specifici uffici, con tanti evidenti vantaggi.

Dunque, nel complesso, riteniamo che la legge n. 262 del 2005, di cui stiamo discutendo come base del provvedimento, abbia rappresentato un intervento importante per consentire comunque una maggiore e migliore tutela degli investitori. Certamente presenta ancora alcune criticità che possono essere corrette.

Il decreto legislativo elaborato dal Governo apporta – come abbiamo detto e vorrei sottolineare – miglioramenti sostanziali al quadro normativo che già era stato delineato lo scorso anno e rappresentava un passo in avanti importante. È ora altrettanto utile che l'intera materia trovi una definizione il più celere possibile ed è importante che i profili correttivi, le integrazioni di cui abbiamo parlato, siano oggetto di appositi interventi normativi.

Prima di concludere, aggiungo una notazione su un argomento che tocca in maniera significativa le imprese. La fase di attuazione delle nuove

regole imporrà, com'è evidente, molti cambiamenti alle imprese stesse, in particolare per quanto riguarda la *governance*, ma anche la ridefinizione dei rapporti con gli investitori. Utilmente, e correttamente, il decreto correttivo ha spostato al 30 giugno 2007 il termine per gli adeguamenti statutari alle nuove disposizioni per la tutela del risparmio introdotte dalla legge del 2005. È chiaro che oggi è impossibile per le società procedere ai prescritti adempimenti entro la scadenza originaria. Dunque dovremmo considerare assolutamente scontato che il differimento al 30 giugno 2007 sia garantito in ogni caso, anche nell'eventualità, che noi ovviamente non auspichiamo, che l'*iter* per la definitiva approvazione del decreto correttivo dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli ipotizzati. In ogni caso penso che dovremmo convenire che questa data resti un punto di riferimento importante.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare il direttore Beretta per l'esauriente esposizione ed anche per le proposte contenute nella relazione e nell'allegato tecnico. Alcune di queste proposte sono state discusse già dalle Commissioni riunite 6^a e 10^a, e quindi fanno parte del dibattito; mi riferisco anche alla proposta che verrà presentata domani, perché l'obiettivo è di fornire il parere rispettando le scadenze. Infatti condividiamo l'ultimo appello contenuto nell'esposizione del direttore generale, cioè di tener conto degli adeguamenti di carattere statutario e dei problemi che ne derivano; anche noi ne abbiamo parlato per quanto riguarda i regimi transitori da adottare. Vorrei aggiungere, anche per i colleghi, che domani concluderemo la discussione nelle Commissioni congiunte con la proposta dei relatori. Cercheremo quindi di tenere conto dei suggerimenti ricevuti, nei limiti del possibile.

In particolare, per quanto riguarda il problema della quintuplicazione delle sanzioni, c'è una mancanza di collegamento tra le modifiche intervenute con la direttiva sul *market abuse* ed il testo così com'è stato formulato. Ho ascoltato le argomentazioni contenute in proposito nella sua relazione, dottor Beretta, di cui faremo tesoro.

C'è un'altra questione su cui abbiamo interesse a ricevere la vostra opinione; riguarda il problema della previdenza integrativa, su cui si è determinato un percorso ad ostacoli. La consapevolezza forte è che siamo in incredibile ritardo nell'attuazione della previdenza integrativa; non bisogna quindi commettere errori.

Un altro aspetto su cui vorrei un vostro parere, ma che non attiene direttamente alle questioni oggetto dell'indagine, riguarda l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie al 20 per cento. Oggi, per quanto riguarda la previdenza integrativa, è prevista nel nostro Paese un'aliquota leggermente più favorevole rispetto al 12,5 per cento, cioè l'11 per cento. Il Parlamento, sia nell'ultima che nella penultima legislatura, si era molto battuto perché questa aliquota fosse più bassa, ma senza successo. Vorrei sapere se per voi è fondamentale che rimanga inalterato tale prelievo fiscale dell'11,5 per cento. Anche portarlo ad un'aliquota più favorevole,

sotto il 20 per cento, finirebbe per rappresentare un onere, in contraddizione con quanto avviene negli altri Paesi.

Pongo un'ulteriore questione, più delicata. Dal punto di vista strategico, è evidente che dobbiamo andare verso una semplificazione delle *Authority*; ne abbiamo molte e per l'operatore nasce l'obiettivo difficoltà di sapersi districare tra le loro diverse competenze. Nella delega dell'allora ministro del lavoro Maroni era stato previsto che la competenza sui fondi contrattati fosse della COVIP; così è stato indicato nella delega attuativa e così risulta anche dalla legge sul risparmio del 2005. Nel decreto correttivo, invece, si è modificato questo orientamento e si prevede che il controllo debba essere esercitato dalla CONSOB. Molti dei soggetti auditi, a partire naturalmente dalla COVIP, ritengono invece che la norma contenuta nella delega correttiva vada modificata; tale posizione è emersa anche nel dibattito che si è svolto in Commissione. Vi è la convinzione che debba essere mantenuta una coerenza con le iniziative sulla previdenza adottate nella legge sul risparmio e nella legge attuativa della riforma Maroni. Anche su questo tema gradirei avere un vostro parere, poiché si tratta di una questione che riguarda direttamente Confindustria e le associazioni che rappresenta.

COSTA (*FI*). Signor Presidente, intervengo soltanto per compiacermi – come credo tutti gli altri colleghi – del fatto che, oltre alle osservazioni espresse verbalmente, nell'allegato tecnico siano state formulate proposte molto puntali e precise, per di più per iscritto, il che significa un impegno concreto e diretto sull'attendibilità delle opinioni e delle proposte. Non si può non fare tale apprezzamento; certamente la Commissione terrà conto anche della competenza che è alla base delle proposte formulate.

BERETTA. Ringrazio il senatore Costa per l'apprezzamento, di cui gli sono molto grato. Noi abbiamo in questo una linea di continuità: fummo tra i primi, a fronte di scandali che rischiavano di minare il funzionamento e la credibilità del nostro sistema finanziario, a chiedere in maniera molto determinata una norma che ci ponesse in allineamento con i Paesi che meglio erano intervenuti ed avevano posto in vigore norme per garantire la trasparenza e la tutela del risparmio. Riserviamo quindi un'attenzione tutta particolare a questo settore, proprio perché riteniamo che ciò possa rappresentare un elemento importantissimo per il funzionamento dell'economia, dei mercati finanziari e, quindi, dell'economia reale.

Cerco di rispondere alle due domande del presidente Benvenuto. Ieri abbiamo sottoscritto un *memorandum* di intesa con il Governo ed i sindacati, in cui – se non ricordo male – c'è proprio un invito a guardare alla situazione europea anche nell'ambito specifico dell'imposizione fiscale dei fondi. Come dicevo prima a proposito di una materia complessa come la tutela del risparmio (ma ciò vale per tantissime altre materie, penso alla delega ambientale o, in questo caso, alla previdenza integrativa), noi pensiamo che orientarsi a lavorare per regolare settori importanti, che sono sempre meno circoscritti all'interno dei confini di un singolo Paese, e

quindi attrezzarsi a fornire contenuti e scelte concrete il più possibile allineati a quelle dei più importanti Paesi europei (che sono i nostri principali Paesi concorrenti e, in molti casi, anche i nostri principali mercati di sbocco) rappresenterebbe di per sé un valore, nonché una semplificazione per gli operatori e un dato di semplicità anche per i cittadini. L'idea di poter mantenere una diversità di imposizione fiscale è richiamata in questo *memorandum* e penso che vada letta soprattutto nella logica della maggiore coerenza possibile a livello europeo.

Per quanto riguarda la domanda sulla vigilanza, penso che essa ci ponga, come chiave di lettura, quella che sarà e dovrà essere sempre di più la natura degli strumenti di previdenza integrativa. È evidente che laddove, come nella riforma Maroni (che abbiamo condiviso e sottoscritto insieme non solo ai sindacati, ma ad oltre 20 associazioni imprenditoriali), c'è una specificità più chiara e forte del fondo di origine contrattuale, probabilmente la situazione prevista dalla normativa varata l'anno scorso mantiene una sua coerenza importante. Questo credo che sia un punto di riferimento. Quello che noi pensiamo debba essere scrupolosamente evitato è di realizzare delle duplicazioni o degli interventi concorrenti. È importante che vi sia in proposito grande chiarezza.

L'impressione è che, al netto della vicenda transitoria del trasferimento forzoso all'INPS, che comunque rappresenterà anche per i fondi un elemento acceleratore, uno dei punti chiave per leggere questa problematica sia la natura prevalente dei fondi che si svilupperanno, in base alla quale scegliere il meccanismo dell'istituto di vigilanza.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Beretta per avere posto la questione. Nel *memorandum* che ho letto vi è l'indicazione che il problema verrà risolto nel 2007.

Sottolineo che vi è una particolare sensibilità in Parlamento sul fatto che il trattamento fiscale sui fondi contrattati è molto svantaggioso: negli altri Paesi europei (in Inghilterra, ad esempio, credo sia addirittura ad aliquota zero) vi è maggiore coerenza tra realtà impositiva e necessità di favorire la previdenza integrativa come terzo elemento. È una questione che noi abbiamo ben presente.

Anche sul problema delle competenze, sia nella maggioranza che nell'opposizione vi è un orientamento largamente favorevole a non modificare l'attuale competenza di vigilanza della COVIP in tema di trasparenza sui fondi previdenziali.

Esistono poi problemi di strategia e di semplificazione che rimangono però solo sullo sfondo, anche perché nell'indagine conoscitiva che è stata condotta nella passata legislatura era emerso con forza il dato che i fondi sottoposti al controllo della COVIP, i fondi contrattati, sono stati gestiti molto bene e nessuno di questi fondi (dal fondo Cometa, al fondo Fonchim) ha avuto incidenti di percorso, cioè nessuno di essi ha investito in azioni Cirio, Parmalat o Giacomelli. In quell'indagine è emerso che gli unici fondi non sottoposti al controllo della COVIP, quelli dei dirigenti della Banca d'Italia, avevano invece fatto delle speculazioni, e quindi su-

bito danni, investendo in azioni della Parmalat. Il mantenimento delle competenze della COVIP, quindi, è auspicabile non per ragioni corporative, ma perché finora ha funzionato in modo soddisfacente, dando dei buoni risultati.

Ringrazio nuovamente i nostri ospiti per l'interessante apporto fornito ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

